

---

**TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA - SEZ. LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C E 669-QUATER CPC**  
**E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSOTRI**  
**AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

Nell'interesse del Sig. **BIANCOROSSO ANTONINO**, nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il 04.08.1975 e residente in Bivona, Via Porta Palermo n. 292 cf BNCNNN75M04I356S rappresentato e difeso **dall'Avv. Carmelo Spallino del foro di Sciacca [SPLCML82D11G263L]** [PEC: [carmelo.spallino@avvsciacca.legalmail.it](mailto:carmelo.spallino@avvsciacca.legalmail.it)] (fax 0922993145) giusta procura in separato atto elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via Muzio Clementi n. 8 presso lo studio dell'Avv. Laudicina Filippo

**CONTRO**

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR), con sede in Viale Trastevere, 76/a 00153 ROMA in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna via G. Reni, 4 - C.A.P. 40100;

2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, con sede in Via de' Castagnoli 1, 40126 Bologna in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna via G. Reni, 4 - C.A.P. 40100;

3. UFFICIO XI - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA con sede in Reggio Emilia, via Mazzini, n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna via G. Reni, 4 - C.A.P. 40100 e

**NEI CONFRONTI**

4. di tutti i docenti risultanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) di tutti i 101 Ambiti Territoriali Italiani per gli anni scolastici 2014/2017, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

**PER L'ACCERTAMENTO**

**Del diritto** del ricorrente, titolare del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, all'inserimento, , nella III fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento(GAE) per il triennio 2014/2017 \_dell'ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia per la classe di concorso AAAA(scuola dell'infanzia) ed EEEE(scuola primaria); ovvero, nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 339 e 401 del Decreto Legislativo 297/1994 come sostituito dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 e succ. mod. e integ..

**IN FATTO**

Il ricorrente è un insegnante precario, abilitato alla professione di docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito il 15/07/1994 presso istituto magistrale legalmente riconosciuto di Alessandria della Rocca con votazione 36/60 e successiva integrazione conseguita nell'anno scolastico 1995/96, presso il Liceo Scientifico Statale di Casteltermini, Sez. Aggregata I Magistrale di S. Stefano Quisquina(**doc. 1**).

Il ricorrente è attualmente inserito nella II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto dell'ambito Territoriale di Reggio Emilia(**doc. 2-7**), ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato e, nel corso dell'anno precedente ha svolto servizio presso gli istituti scolastici collocati nel predetto ambito territoriale (**cfr. allegato 7 nonché allegati 13-42**).

In data 19.05.2016 il Sig. Biancorosso presentava, tramite Racc. AR pervenuta il 24.5.2016 indirizzata all'Amministrazione Scolastica, Ambito Provinciale di Reggio Emilia, domanda per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale di Reggio Emilia(**doc. 8**). La suddetta domanda non sortiva alcun effetto.

L'Amministrazione scolastica non consente al ricorrente di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale di Reggio Emilia privandolo *in primis* della possibilità di essere immesso in ruolo ex art. 399 dlgs. 297/1994; *in secundis*, dei benefici previsti dall'art. 1 e 2 d.m. n. 131/2007 che prevedono il conferimento di supplenze su cattedre vacanti e disponibili entro il 31 dicembre; e, infine, dei benefici derivanti dall'inserimento in prima fascia della graduatorie di circolo e d'istituto a norma dell'art. 5 comma 3, del suddetto decreto ministeriale.

La pretesa avanzata dal ricorrente avanti questo Tribunale consiste nell'inserimento, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia(AAAA) e Scuola Primaria(EEEE), **nella III fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento (come previsto dall'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 che ha modificato l'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143), dell'ambito territoriale di Reggio Emilia valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 339 e 401 del decreto Legislativo 297/1994 e succ. modif.**

Il decreto ministeriale n. 235 del 1.4.2014, recante "*disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017*", **infatti, in modo del tutto illegittimo, non consente ai docenti titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.**

Con sentenza n. 1973 del 16.4.2015, il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha, altresì, statuito che “... i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati...” con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento. Tale posizione è stata ribadita da **Cons. Stato Sez. VI, 21/07/2015, n. 3628**: *In tema di lavoro subordinato pubblico, i docenti diplomati all'Istituto **Magistrale** entro l'a.s. **2001/2002** hanno diritto, ipso iure, ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: così, è illegittimo, anche in termini di fumus boni iuris e periculum in mora, e va pertanto annullato, il decreto ministeriale che, in sede di aggiornamento delle g.a.e., non abbia menzionato e, quindi, abbia, di fatto, escluso, tali docenti.* Nello stesso senso **Cons. Stato Sez. VI, 02/12/2015, n. 5439**: *I diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico **2001/2002**, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento (riservate ai docenti abilitati), sono da considerare in possesso del titolo abilitante (Riforma della sentenza breve del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III bis, n. 7851/2014).*

Il professore Antonino Biancorosso, malgrado le resistenze opposte dall'Amministrazione Scolastica, ha diritto ad inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia. Per tale motivo, avverso il comportamento dell'Amministrazione resistente, il ricorrente è costretto ad adire questo Ill.mo Tribunale.

## **IN DIRITTO**

### **PRELIMINARMENTE**

#### **A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO**

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale la competenza a decidere sull'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento, spetta al Giudice del Lavoro in ragione della pretesa fatta valere dal ricorrente. Tale posizione è qualificabile nei termini di “diritto soggettivo” poiché concerne una “pretesa” (all'inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014 "

Le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti e ad esaurimento degli insegnanti, infatti, *sono atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte dalla P.A. con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché le pretese consistono solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria (Cons. Stato Sez. VI, 09/03/2016, n. 953). Allo stesso modo la Suprema Corte ha precisato che ... la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti le procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.* (Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza 13 febbraio 2008, n. 3399).

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso **D.M. 235/2014** di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. **11, comma 6**, stabilisce "**La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro**".

#### **B. SUI TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO**

Non vi è dubbio alcuno che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad

---

**Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014** "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)";

**TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014** " Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013

esaurimento come previsto dall'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato non può impedire l'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrente originari, della lesività dell'atto impugnato **(Cfr anche Cons. di Stato sentenza n. 1973 del 16.4.2015)**

Con riferimento ai termini processuali utili per la presentazione del ricorso non è superfluo richiamare l'ultimissima ordinanza del Tribunale di Grosseto in composizione collegiale, che in data 6 ottobre 2015 ha riformato l'ordinanza del Giudice Monocratico, su reclamo di alcuni diplomati magistrali. Il collegio ha sostenuto l'efficacia *erga omnes* della sentenza n. 1973/2015 del C.d.S., specificando che la stessa, nella sua formulazione letterale, ha voluto *"...limitare l'efficacia dell'annullamento non già ai ricorrente ma alla sola parte del provvedimento di loro interesse..."* ; pertanto, secondo il Tribunale, i docenti interessati possono esercitare l'azione giudiziale avente ad oggetto l'accertamento del diritto soggettivo ad ottenere l'inserimento nelle GAE, *purchè avvenga entro gli ordinari termini di prescrizione; anche perché, come già detto, il Ministero in nessun bando ha mai reso possibile la presentazione della domanda di inserimento dei diplomati magistrali, inducendoli nell'errore di ritenere corretto il suo operato, con l'evidente violazione del principio di diritto del legittimo affidamento*

Allo stesso modo il Tribunale di Pordenone, con ordinanza dell'11/6/2015 considera fondato il *fumus* dei ricorrente, statuendo che: *"Il diritto dei ricorrente è stato riconosciuto con la sentenza del Consiglio di Stato che ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal DM n. 235/2014, nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. accademico 2001/02 l'accesso alle graduatorie, siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese dei ricorrente al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di titolo abilitante (...)"*; **in merito, poi, alla prescrizione del diritto dei ricorrente, il Tribunale de qua spiega che: "(...) non può parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c., la prescrizione ordinaria (10 anni) comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.**

La presente controversia attiene, esclusivamente, all'accertamento del conseguimento di un titolo abilitante prima della soppressione delle graduatorie ad esaurimento, con conseguente accertamento e declaratoria del diritto all'inserimento nelle GAE e condanna della P.A. all'inserimento della ricorrente nelle stesse. Le graduatorie ad esaurimento, costituendo atti di tipo paritetico non richiedono una specifica impugnazione entro termini

di decadenza, potendo il diritto all'inserimento nelle GAE essere azionato direttamente, e nel più ampio termine di prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 del c.c.. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza infatti *"La mancata impugnazione, nel termine di decadenza, del provvedimento con il quale l'Amministrazione abbia negato al proprio dipendente il riconoscimento del beneficio richiesto e del corrispondente trattamento economico non pone alcun ostacolo alla proposizione della domanda in sede giudiziale, in quanto la posizione fatta valere dal dipendente è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo e l'atto con cui l'Amministrazione riconosce o meno fondata la pretesa non ha natura di provvedimento ma di ATTO PARITETICO, che non è, quindi, soggetto ad impugnazione nel termine di decadenza"* Vedesi, da ultimo, T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 19/03/2015, n. 221. Con riferimento ai diritti, infatti, sono configurabili solo atti paritetici della P.A., meramente ricognitivi del (preesistente) diritto soggettivo all'inserimento nelle GAE, sottoposto, in quanto tale, al solo termine prescrizionale ordinario, previsto dall'art. 2946 del cc.. Tale termine, secondo gran parte della giurisprudenza di merito, decorre solo dalla fine del 2013.

Invero *"Il termine d'impugnazione a pena di decadenza degli atti amministrativi concerne gli atti autoritativi con i quali l'Amministrazione, sulla base dei poteri attribuiti dall'ordinamento, disciplina unilateralmente le situazioni giuridiche dei consociati; ma quando controversia ha ad oggetto L'ACCERTAMENTO DI DIRITTI SOGGETTIVI, l'impugnazione di atti della stessa non è necessaria, essendo l'azione intentata all'accertamento di un'obbligazione di carattere civile, ... di conseguenza la mancata impugnazione, nel termine di decadenza, del provvedimento ... non pone alcun ostacolo alla proposizione della relativa domanda in sede giudiziale, in quanto la posizione fatta valere dal dipendente è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo e l'atto con cui l'Amministrazione riconosce o meno fondata la pretesa non ha natura di provvedimento, ma di atto paritetico, che non è, quindi, soggetto ad impugnazione nel termine di decadenza."* Consiglio di Stato sez. V 24/03/2014, n. 1429

La prescrizione, ex art. 2935, infatti, decorre solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. In ogni caso si segnala che, anche ove si volesse far decorrere la prescrizione dal 1.1.2007, (data a decorrere della quale la legge finanziaria 2007 aveva aperto la c.d. finestra per gli inserimenti nelle GAE dei docenti 30 già in possesso dei titoli abilitativi), la prescrizione non sarebbe comunque, ad oggi, ancora decorsa.

### **C) SULLA RITUALITA' DELLA DOMANDA**

Pare opportuno precisare che il **D.M. 1 aprile 2014 n. 235**, prevedeva un'unica modalità di presentazione delle domande per l'aggiornamento delle graduatorie: quella telematica dall'apposita sezione denominata "Istanze on line" del sito internet del Ministero dell'Istruzione. Tale possibilità, inoltre, era riservata soltanto a chi fosse già inserito nelle



graduatorie ad esaurimento: il DM del 2014, infatti, prevede soltanto l'aggiornamento delle graduatorie escludendo nuovi inserimenti. I diplomati Magistrali, pertanto, in alcun modo potevano presentare *ritualmente la domanda* per l'inserimento in graduatoria: in particolare, sia perché la piattaforma on-line non consentiva loro di accedere sia perché il DM 235/2014 non contempla altra modalità, diversa da quella on-line, per chiedere l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie. Dunque, non può certamente essere imputata a colpa di parte ricorrente la mancata presentazione entro il 10.05.2014 della domanda di inserimento per cui è causa, dal momento che, in virtù di quanto disposto dal d.m. n. 235/2014, la piattaforma informatica del MIUR ("Istanze on line") non consentiva ai diplomati magistrali di inoltrare la propria domanda di inserimento in GAE nella modalità telematica (impossibilità materiale) e tale forma di inoltro telematico della domanda era l'unica ritenuta legittima dal decreto ai sensi del cit. art. 10, comma 2, lett.b (impossibilità giuridica) Al riguardo, in una recente sentenza, la n. 895/2015, il Tribunale di Tivoli, Sez. lavoro, ha precisato che: *"la mancata proposizione della domanda di inserimento e dell'azione giudiziaria (inevitabile atteso l'allora pacifica esclusione dei diplomi magistrali) è un elemento insufficiente per ravvisare la tardività della domanda per duplice ragione. Innanzitutto, la volontà abdicativa al diritto non può desumersi dalla mera inerzia ma da elementi univoci, chiari e convergenti comprovanti, in modo certo od altamente probabile, la rinuncia ed il disinteresse della parte. (...) Oltre a ciò, la condotta omissiva della parte (circa la proposizione della domanda) non può ritenersi imputabile a titolo di colpa essendo stata indotta, a ben vedere, dall'allora sbarramento opposto ai possessori di diploma magistrale. Al riguardo è bene ribadire il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la proposizione di un'azione giudiziaria costituisce una mera facoltà e non un obbligo (v. ad esempio Cass. 13 gennaio 2014 n. 470)"*

#### **NEL MERITO: SULLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO**

Si ritiene opportuno svolgere alcuni brevissimi cenni, limitatamente a quanto rileva in ordine alla fattispecie oggetto di causa, sulla disciplina normativa relativa alle graduatorie da esaurimento.

Con l'art. 401, comma 1, del D.Lgs. n. 297/1994 sono state istituite le graduatorie permanenti per il personale docente da utilizzare per le assunzioni in ruolo. L'art. 1 della legge 124/1999 ha poi modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili. L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: *"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli*

ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto -Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333.

Le graduatorie ad esaurimento sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

TERZA FASCIA, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti. **L'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97** (conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143), stabilisce che accesso alle graduatorie permanenti è condizionato ad un «... titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente...»<sup>2</sup>. In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

Successivamente ai sensi dell'art. 1, comma 605 lett. c), della L. n. 296/2006 le suddette graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento nelle quali, oltre a chi era già iscritto, potevano su domanda essere inseriti tutti quei docenti “ *già in possesso di abilitazione*” o in procinto di acquisirla con le modalità e nei termini tassativamente indicati dalla legge stessa. La suddetta norma, inoltre, non ha abrogato l'art.

---

<sup>2</sup> TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO (LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, INTEGRATA DALLA LEGGE N. 186 DEL 27 LUGLIO 2004 E MODIFICATA DALLA LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296)



1, comma 1 bis della L. n. 143/2004 che riconosce il diritto alla presentazione della domanda di inserimento in occasione delle operazioni di aggiornamento della graduatoria provinciale. Questa norma prevede la possibilità per chi fosse in possesso dell'abilitazione fino al 2006/2007 di presentare domanda di inserimento per l'aggiornamento, anche per coloro che siano stati cancellati e/o non inseriti per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento.

Il MIUR in modo del tutto illegittimo, non ha mai consentito l'inserimento nelle suddette graduatorie, classi di concorso AAAA ed EEEE di chi, come il ricorrente, vanta il diploma magistrale.

**SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'ANNO 2001/2002**

Il ricorrente, titolare di diploma magistrale conseguito ante 2001/2002, ha diritto di essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia.

L'art. 1 commi 605, lettera c), e 607 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha cristallizzato il diritto dei docenti muniti di valido titolo abilitativo – acquisito secondo la disciplina all'epoca vigente – ad essere inseriti stabilmente in tali elenchi e, quindi, di poter accedere al ruolo di docente. Orbene, fra i docenti abilitati sicuramente vi erano i soggetti muniti di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2000/2001, a nulla rilevando il diverso avviso dell'Amministrazione resistente.

Sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 non pare sussistere alcun dubbio. Molteplici, di qualsiasi specie e natura sono le fonti che confermano l'assunto sostenuto da questa difesa: nazionali, comunitarie, di rango, legislativo, regolamentare, amministrativo e giurisdizionale

Procediamo con ordine.

**Fonti Normative Nazionali**

Disposizioni di legge di rango primario e decreti ministeriali attribuiscono al diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, valore abilitante all'insegnamento; in particolare, si segnalano:

**Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione) stabilisce, all'art. 197, comma 1, che: *“A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale ABILITA, rispettivamente, all'esercizio*

della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”;

**L'art. 402, comma 1, lett. a) e b) (“Requisiti generali di Ammissione”) del cit. T.U.,** stabilisce, poi, che il diploma magistrale costituisce titolo idoneo alla partecipazione ai concorsi a posti di docente di scuola materna ed elementare: *“Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare (...)”* ;

**L'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341** aveva già istituito uno specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti di Scuola materna ed elementare, finalità sino ad allora perseguita dai soli Corsi di Studio delle scuole magistrali e degli Istituti magistrali; il successivo D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 definisce, poi, l'ordinamento didattico del predetto corso di laurea, articolandolo in due indirizzi, rispettivamente, per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, e rinviando ad un apposito decreto ministeriale la relativa disciplina per il passaggio al nuovo ordinamento (cfr. Circolare Ministeriale 15.07.1997, n. 434); a questo riguardo, il successivo D.M. 10 marzo 1997, nel dare attuazione alla suddetta disposizione, riconosce espressamente all'art. 2 valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002: *“I Titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque, conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, conservano in via permanente, l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli artt. 399 e seguenti del citato decreto legislativo. 297 del 1994”*;

Anche il successivo regolamento di attuazione di cui al DPR 23 luglio 1998, n. 323 prescrive, all'art. 15, comma 7, che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, abilita all'insegnamento nella scuola elementare oltre che alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami: *“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”*.

Le fonti normative citate tracciano, dunque, una netta linea di distinzione tra coloro che hanno conseguito il diploma magistrale ante 2001 e i diplomati successivamente: i primi sono, *ex lege*, abilitati all'insegnamento.

In conformità alle disposizioni normative citate, il ricorrente, sin dal conseguimento del titolo di studio, aveva diritto ad inserirsi nelle graduatorie (permanenti prima e poi ad esaurimento) per accedere stabilmente in ruolo tramite il meccanismo del c.d. doppio canale e soltanto il protratto comportamento illegittimo tenuto dall'Amministrazione scolastica ha impedito tale possibilità

E' opportuno specificare, inoltre, che soltanto dopo il 2002 è stato introdotto e reso effettivo il Sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, già previsto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 341/1990 di riforma dell'ordinamento universitario e definito l'ordinamento didattico del corso di laurea.

Fino al 2002, dunque, sussisteva la piena validità per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio e solo da quell'anno si concretizzava la trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto magistrale in una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, prima inesistente.

**Anche fonti normative successive contemplano il diploma magistrale come titolo abilitante. L'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97** (conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143), stabilisce che l'accesso alle graduatorie permanenti è condizionato ad un «... titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente...»<sup>3</sup>. Allo stesso modo **il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013** convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013, nell'abolizione del comma 4-bis dell'art. 1 legge n. 62 del 2000 (legge sulla parità scolastica) indica il diploma magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento anche nella scuola paritaria.

#### **Fonti Normative comunitarie**

Disposizioni di matrice comunitaria attribuiscono al diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, valore abilitante all'insegnamento.

Con comunicazione della Direzione Servizi – Libera circolazione dei professionisti del 21 maggio 2013, la Commissione europea ha riconosciuto il valore abilitativo del Diploma magistrale conseguito ante riforma. L'art. 12 della Direttiva 36/2005/CE dispone che, qualora lo Stato membro elevi i requisiti di formazione, i titoli precedentemente conseguiti non perdono la propria validità ai fini dell'esercizio della professione, in conformità al basilare

---

<sup>3</sup> TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO (LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, INTEGRATA DALLA LEGGE N. 186 DEL 27 LUGLIO 2004 E MODIFICATA DALLA LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296)

principio giuridico del *tempus regit actum*, sicché il valore di un provvedimento non può essere modificato retroattivamente da successive disposizioni legislative. In applicazione della norma in parola ed a seguito dell'avvio della fase di precontenzioso per procedura di infrazione (4196/2013), peraltro, il Ministero resistente ha accolto numerose domande volte alla certificazione del Diploma magistrale ante 2002 quale titolo assimilato ai sensi della normativa comunitaria.

Del resto, il Parlamento europeo, con atto del 31 gennaio 2014 a seguito di un'istruttoria approfondita svolta in contraddittorio con lo stesso Ministero resistente, ha avuto modo di affermare che i titolari di diploma magistrale erano pienamente legittimati all'insegnamento, sicché le procedure concorsuali previste dalla normativa costituivano mere modalità di reclutamento del personale e non determinavano alcun effetto. Come è dato desumere dal suddetto provvedimento, a tale conclusione era pervenuto lo stesso Ministero in una nota di risposta al Parlamento europeo del 21 agosto 2013.

Va precisato, inoltre, che già la Commissione Europea - nel pronunciarsi, in data 31 gennaio 2014, sulla petizione avanzata da un insegnante italiano in merito alla conformità alla Direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale per potere insegnare negli stati dell'Unione Europa (in particolare, in Gran Bretagna) - ha riconosciuto, con atto pubblico ed ufficiale del 31/01/2014, che il diploma magistrale è una qualifica piena all'insegnamento in Italia e che, pertanto, i possessori di tale diploma sono abilitati ad insegnare in tutta Europa.

#### **Fonti Amministrative**

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il **Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014** (pubblicato nella G.U. n. 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012). Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.**

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "*[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il **titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti** secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]*" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, parere Numero 03813/2013 del 11.09.2013).

### **Decisioni giurisdizionali**

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"*.

Dello stesso tenore la sentenza del **Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-07-2015, n. 3628** - e i successivi decreti monocratici n. 3421, 3423, 3424, 3426 del 30 luglio 2015 - con i quali è stato disposto **l'inserimento nelle GAE di ben 1000 docenti** diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002. Come precisato dal massimo Consesso di Giustizia Amministrativa, infatti, *risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrente originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato*.

Il comportamento del Ministero che impedisce ai diplomati magistrali ante 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento funzionali alle assunzioni a tempo indeterminato è, dunque, illegittimo in quanto il ricorrente era già in possesso, alla data di trasformazione delle graduatorie nel loro attuale assetto, di un titolo abilitante. (cfr. in tal senso: Tribunale di Pordenone, ordinanze dell'11.06.15 e 14.07.15; Trib. di Cremona del 12.06.2015; Tribunale di l'Aquila del 7.7.2015; Trib. di Avezzano del 14.06.2015; Tribunale di Gorizia del 21.07.15; Tr. di Napoli Nord del 22.07.2015; Trib. di Tivoli 24.07.2015; Trib. di Ravenna del 25.07.2015; Trib. di Como del 29.07.2015; Trib. di Ferrara del 30.07.2015; Trib. di Vicenza del 3.08.2015; Trib. di Enna del 13.08.2015; Trib. di Salerno in composizione

collegiale dell'8.09.2015; Trib. di Grosseto in composizione collegiale dell'1.10.2015 come risulta da notizie tratte sul portale [www.orizzontescuola.it](http://www.orizzontescuola.it)).

Allo stesso modo tre ordinanze del 25 Febbraio 2016 n.3059/2015, 3060/2015, 3079/2015 e 3081/2015 emesse dal Tribunale del Lavoro di Vicenza confermano il diritto dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 all'inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento valide per la scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria: in particolare, il diritto *“di partecipare alle procedure dirette alle assunzioni a tempo indeterminato, attraverso la rimozione degli ostacoli giuridici che hanno impedito il recepimento della domanda di inserimento nella graduatoria.*

Fra le sentenza di merito, oltre alle già citate ordinanze, si segnalano: **Tribunale di Pordenone**, sentenza del 11.06.2015 (RG 310/2015); **Tribunale di Cremona**, sentenza n. 61 del 12.06.2015; **Tribunale di Avezzano**, sentenza del 14.06.2015; Tribunale di Napoli, sentenza del 23.07.2015 (come risulta da notizie tratte sul portale [www.orizzontescuola.it](http://www.orizzontescuola.it))

Dello stesso tenore la recente sentenza del 24.08.15 del **Tribunale di Milano** –Sezione Lavoro, con la quale è stato disposto l'inserimento in GAE di diversi diplomati magistrali sempre ai fini della loro partecipazione al piano straordinario di assunzioni (come risulta da notizie tratte sul portale [www.orizzontescuola.it](http://www.orizzontescuola.it)).

#### **SULLA EFFICACIA ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 IN PARTE QUA E SULLA DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI**

14

Con sentenza n. 1973/2015 il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017: *“...i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati...”* con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento”.

Orbene, la suindicata sentenza giova anche all'odierno ricorrente.

Secondo costante e consolidata giurisprudenza, *«La decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo – che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa – acquista efficacia erga omnes nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrente,*



essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri» (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5459; Cons. Stato, Sez. VI, 29 marzo 2013, n. 1848; Cons. Stato, Sez. VI, 29 marzo 2013, n. 1850; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 13 settembre 2012, n. 7759).

Essendo indubitabile che il DM 235/2014 abbia contenuto generale e inscindibile nella parte in cui impedisce ai diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002 di inserirsi nelle GAE, vien da sé che l'eliminazione dal mondo giuridico dell'atto a contenuto generale produca effetti nei confronti di tutti, compreso l'odierno ricorrente.

Del resto, tali principi sono stati applicati anche in controversie attinenti la formazione e compilazione delle Graduatorie ad esaurimento in plurime pronunce, ove è stata riconosciuta fondata la richiesta di estensione degli effetti del giudicato di annullamento dei decreti ministeriali recanti la disciplina delle modalità di aggiornamento (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 16 settembre 2014, n. 9727). Ne deriva che appare assolutamente illegittimo il tentativo dell'Amministrazione resistente di voler circoscrivere l'inserimento dei docenti muniti di Diploma Magistrale soltanto a beneficio di chi abbia un contenzioso pendente.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato. (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all'odierno ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste formulate invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

#### **Sulla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo**

Senza recedere da quanto sopra riferito è bene precisare che il Giudice Ordinario, in ossequio ai principi che presiedono alla separazione dei poteri è vincolato soltanto alla legge. Il Giudice ordinario, pertanto, ove ravvisi un'antinomia tra *lex superior* e *lex inferiori* è tenuto, in ossequio al principio di legalità e in applicazione dei criteri che presiedono alla gerarchia delle fonti, ove rilevi ai fini della decisione del caso concreto, a disapplicare l'atto amministrativo illegittimo.

Attraverso il potere di disapplicazione il giudice ordinario, pur non potendo procedere alla invalidazione dell'atto amministrativo, ove ne riscontri l'illegittimità, è abilitato a disapplicarlo, cioè a decidere la questione sottoposta alla sua cognizione come se l'atto stesso non esistesse.

Il Giudice ordinario, dunque, nel caso di specie, deve disapplicare il DM 235/2014 ove ritenga la predetta fonte regolamentare *contra ius*, soprattutto ove ritenga le ragioni addotte dal Consiglio di Stato nell'oramai notissima sentenza n. 1973/15 autorevoli e fondate<sup>4</sup>.

Di particolare interesse la decisione del Tribunale di Como che ha rilevato l'efficacia erga omnes della sentenza n. 1973/2015 del C.d.S., affermando che *"...il Giudice ordinario può comunque sindacare, in via incidentale, la legittimità delle norme regolamentari e procedere, se del caso, alla loro disapplicazione nel caso specifico sottoposto a giudizio. Le norme regolamentari del suddetto decreto ministeriale sono invero illegittime per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee ... nella parte in cui non consentono la presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia a soggetti in possesso dei titoli abilitativi già formati al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento"*;

Alla luce dei suddetti principi di diritto, pertanto, il D.M. n. 235/2014 deve essere disapplicato nella parte in cui non consente al ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE). La disapplicazione del DM 235/14 non può che comportare il riconoscimento del ricorrente del diritto ad accedere alle graduatorie ad esaurimento; e, per l'effetto la necessità di rimuovere tutti i limiti e gli ostacoli frapposti dall'amministrazione scolastica al ricorrente.

I diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento come previsto dall'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, erano già in possesso del titolo abilitante; e, pertanto, devono di diritto essere inseriti nelle suddette graduatorie, utilizzabili per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal

---

<sup>4</sup> Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.

MIUR ai sensi dell'art. 339 del Decreto Legislativo 297/1994 come sostituito dalla Legge 3 maggio 1999, n. 124.

**IL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE A PARTECIPARE AL PIANO DI ASSUNZIONI STRAORDINARIO PREVISTO EX ART. 1, COMMA 95, L. N. 107/2015 CON RIFERIMENTO ALLE CLASSI AAAA ED EEEE.**

Va rilevato, inoltre, che il convenuto Ministero, da ultimo con il decreto n. 235/2014, misconoscendo il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, ha precluso al ricorrente di partecipare a ben due piani di assunzioni in ruolo del personale docente a tempo indeterminato.

Il primo piano di assunzioni a cui parte ricorrente non ha potuto partecipare è quello previsto dall'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296/2006 (legge fin. 2007), che prevedeva, per il triennio 2007-2009, l'assunzione di complessive 150.000 unità: per partecipare a tale piano, parte ricorrente avrebbe dovuto, infatti, essere inserito nella graduatoria nel corso del biennio 2007-2008 in quanto docente *"già in possesso di abilitazione"*.

Il secondo piano di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente è quello previsto per l'a.s. 2015/2016, di cui all'art. 1, comma 95, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 (c.d. *"buona scuola"*), la cui procedura è stata indetta con decreto n. 767 del 17/07/2015. Tale piano di assunzioni straordinario, infatti, riguarda esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e quelli inseriti nelle graduatorie di merito concorsuali, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del d. lgs n. 297/1994.

Il piano di assunzioni, secondo quanto disposto dal decreto n. 767 del 17/07/2015 emesso dal Direttore generale del personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - MIUR, di *"Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, è articolato in tre fasi. Per tutte le varie fasi le proposte di assunzione potranno essere rivolte solo ai docenti inclusi nelle cosiddette graduatorie di merito (vale a dire coloro i quali sono risultati vincitori o idonei a seguito dell'espletamento dell'ultimo concorso pubblico, indetto con decreto direttoriale n. 82 del 24.12.2012 del convenuto Ministero) ed ai docenti inclusi nelle GAE. Ne deriva che il mancato inserimento del ricorrente in GAE preclude la partecipazione alla procedura straordinaria di assunzione a tempo indeterminato, nonché la possibilità del ricorrente di poter finalmente essere stabilizzato e assunto una volta e per tutte.

Con il presente ricorso, dunque, si chiede all'adito Giudice, in primis, di riconoscere il diritto di parte ricorrente all'inserimento nelle GAE del personale docente ed educativo delle

classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) in quanto titolare di diploma di Istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, e, per l'effetto, di il diritto di partecipare al piano di assunzioni straordinario previsto ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 in favore di docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di tutti gli Ambiti Territoriali per le classi di concorso relative alla Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE)

**ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C E 669-QUATER CPC**

**SUL PERICULUM IN MORA**

Il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente è suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente, che impone l'attivazione di apposita tutela cautelare ai sensi dell'art. 700 cod. proc. Civ.

Con Ordinanza n. 1/2016 emessa il 27.4.2016 il Consiglio di Stato ha precisato che *non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di remissione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE; considerato, pertanto, che va accolta la istanza cautelare degli originari ricorrente – con esclusione, quindi, degli interventori - volta al provvisorio inserimento nelle GAE, in attesa della definizione del merito della causa dinanzi al giudice di primo grado; considerato che, ai fini del danno da ritardo, appare preminente l'interesse fatto valere dagli originari ricorrente ad essere immessi nelle GAE rispetto all'interesse contrario dell'Amministrazione scolastica, che non ha evidenziato un pregiudizio grave conseguente a dette integrazioni, disposte soltanto a titolo cautelare ( fatto salvo l'esito del giudizio di merito).*

L'attuazione della riforma scolastica di cui alla L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. "buona scuola") prevede un piano straordinario di assunzioni, riservato al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento che, quindi, sono destinate inevitabilmente ad essere soppresse. Con decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 767 del 17 luglio 2015, successivamente pubblicato sul sito istituzionale del MIUR è stata bandita la procedura telematica per il reclutamento straordinario alla quale il ricorrente non ha potuto accedere perché non formalmente presente in graduatoria. **La misura cautelare richiesta, dunque, ha lo scopo di consentire al ricorrente di partecipare alle procedure previste dal Piano straordinario di stabilizzazione, esprimendo le molteplici preferenze previste dallo stesso piano e, allo stesso tempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate.** Esistono quindi fondate ed evidenti ragioni di urgenza sottese all'accoglimento dell'invocato provvedimento cautelare, ravvisabili nella necessità di una tutela immediata e anticipata del diritto del ricorrente incompatibile con i

tempi del giudizio ordinario, considerato che di fatto la sentenza di merito sarà successiva rispetto al piano straordinario di assunzioni. Detta pronuncia giudiziale, postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

Giova evidenziare, inoltre, che con numerosi circolari, l'Amministrazione resistente ha dato avvio ad un apposito procedimento di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, volto appunto a consentire l'inserimento dei docenti muniti di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2000/2001, purché in possesso di un provvedimento giudiziale *ad hoc*. In assenza di una pronuncia cautelare, quindi, il ricorrente perderebbe ancora una volta la possibilità di poter figurare in dette graduatorie, dal momento che la "finestra temporale" utile è destinata a chiudersi entro l'avvio del prossimo anno scolastico 2016/2017.

**Vista la ristrettezza dei termini sopra indicati, si ritiene che l'urgenza sia tale da giustificare l'adozione del richiesto provvedimento *inaudita altera parte*, considerato che la stessa PA riconosce di poter inserire in graduatoria, seppur con riserva, i destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli.**

Ma vi è di più.

Il mancato inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento comporta altresì che il ricorrente non figuri nemmeno nella prima fascia delle graduatorie di istituto (riservata appunto ai docenti iscritti nelle Gae ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 131/2007 cit.), ma solo nella seconda fascia, come previsto anche dal D.M. 22 maggio 2014 n. 353 per il triennio 2014/2017. Ne discende che il ricorrente si trova nella penalizzante condizione di non poter ambire neanche alla *chance* di ottenere incarichi di supplenza breve, conferiti dai singoli plessi scolastici per le esigenze temporanee di servizio. Il ricorrente, quindi, si vedrebbe inevitabilmente "scavalcato" da colleghi presenti nelle graduatorie provinciali indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata. Si tratta con tutta evidenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, dal momento che risultano irrimediabilmente violati i diritti personali e morali del ricorrente. In tal senso, la persistente e pervicace violazione di un diritto, invero accertato in plurime sentenze dell'autorità giudiziaria, con un comportamento gravemente negligente dell'amministrazione resistente a fronte della chiara sussistenza di posizioni giuridiche da tutelare, finisce per restituire nuovamente il ricorrente in una dimensione di cronica incertezza lavorativa.

Ad ulteriore conforto circa la fondatezza delle pretese azionate in via cautelare, e quindi della sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, giova osservare che è ormai ampio e dettagliatamente motivato l'orientamento giurisprudenziale già formatosi in ordine al diritto dei docenti muniti di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti

nelle Graduatorie ad esaurimento e, conseguentemente, di partecipare al piano straordinario di assunzioni ex lege n. 107/2015. In merito, si richiamano i plurimi precedenti cautelari conformi di recente intervenuti in fattispecie analoghe a quelle di cui è causa.

Fra i più recenti provvedimenti( come risulta da notizie tratte sul portale [www.orizzontescuola.it](http://www.orizzontescuola.it).) si segnalano:

**Tribunale di Cremona** che con ben sette decreti *inaudita altera parte*, pronunciati lo scorso 12.06.2015, ha disposto l'inserimento in GAE di altrettanti docenti(cfr R.G. 49/15, 377/15, 378/15, 381/15, 578/2014). **Tribunale di Ravenna** provvedimento del 25.7.2015 nel giudizio RG 635/2015, con il quale è stato disposto l'inserimento nelle GAE di ben settanta diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002 . **Tribunale di Como**, ordinanza del 29.07.2015, emessa *inaudita altera parte*, con la quale è stato disposto l'inserimento in GAE dei destinatari rappresentando quanto segue: *“Questo Giudice non ignora che una significativa parte della giurisprudenza di merito (..) è di contrario avviso argomentando, tra l'altro, per il divieto della norma primaria (art. 1 comma 605 legge 296/06) circa la possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento ad eccezione delle ipotesi ivi considerate tra le quali non rientra quella odierna. E' tuttavia evidente che il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento.”. Il Giudice del Lavoro ha quindi ordinato al MIUR di consentire ai ricorrente la presentazione delle domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015”.* **Tribunale di Ferrara** RG 1421/2015, pronunciata nel giudizio, con la quale è stato statuito l'inserimento nelle Gae dei diplomati magistrali e il loro pieno diritto a partecipare a pieno titolo al piano straordinario di assunzioni attualmente in corso. **Tribunale di Padova** - sezione Lavoro – n. 5534/2015, 5540/2015, 5555/2015, 5733/2015, 5736/2015 del 26 agosto 2015.

Da ultimo e sempre in senso positivo per le istanze dei ricorrente, si richiama la Sentenza emessa in data 20.01.2016 dal Tribunale di Como, con la quale è stato disposto l'inserimento in GAE di quattro Diplomati Magistrali(come risulta da notizie tratte sul portale [www.orizzontescuola.it](http://www.orizzontescuola.it)).<sup>5</sup>

\*\*\* \*\*

<sup>5</sup> cfr. ex multis Trib. L'Aquila, Sez. Lavoro, G.L. dott.ssa A.M. Tracanna, 7 luglio 2015; Trib. Napoli Nord, Sez. Lavoro, G.L. dott. G. Iacone, 23 luglio 2015; Trib. Pordenone, Sez. Lavoro, G.L. dott. A. Riccio Cobucci, 11 giugno 2015; Trib. Tivoli, Sez. Lavoro, G.L. dott. L. Sabatini, 21 luglio 2015; Trib. Avezzano, Sez. Lavoro, G.L. dott. G. Giordano, 9 giugno 2015; Trib. Frosinone, Sez. Lavoro, G.L. dott.ssa L. Laureti, 15 luglio 2015; Trib. Ravenna, Sez. Lavoro, G.L. dott. R. Rivero, 27 luglio 2015. Da ultimo, Trib. Padova, Sez. Lavoro, settembre 2015; Trib. Gorizia, Sez. Lavoro, agosto 2015, Trib., Ferrara, Sez. Lavoro, agosto 2015, Trib. Como, Sez. Lavoro, agosto 2015, come risulta da notizie tratte sul portale [www.orizzontescuola.it](http://www.orizzontescuola.it)).



Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorrente, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, **chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti**

**CONCLUSIONI**

**IN VIA CAUTELARE**

Previa disapplicazione degli atti amministrativi meglio individuati in narrativa siccome illegittimi, emettere i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare ai ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza l'inserimento del ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda in forma cartacea, con tutti i titoli ed i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo previsto ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 consentendo la partecipazione del ricorrente;

**NEL MERITO**

**PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE**

- A. Degli atti amministrativi meglio individuati in narrativa siccome illegittimi, nonché di ogni atto connesso, presupposto o conseguente; e in particolare,
- B. Del D.M. n. 235/2014 (ed ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale) nella parte in cui non consente al ricorrente, diplomato magistrale entro l'A.S. 2001/2002, di essere inserito nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'ambito provinciale di Reggio Emilia per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nonché nella parte in cui (art. 9 commi 2 e 3 e 10 comma 2 lett. b) non contempla la possibilità di presentare la domanda (cartacea e/o telematica) di inserimento nelle stesse con valutazione dei titoli di servizio e di merito ai fini dell'utile collocazione nelle citate GAE
- C. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento del ricorrente

**ACCERTARE E DICHIARARE**

- 1. il diritto del ricorrente all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni

scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014); e per l'effetto

2. il diritto di parte ricorrente di partecipare al piano di assunzioni straordinario previsto ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 per i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di tutti gli Ambiti Territoriali per le classi di concorso relative alla Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE);

**CONDANNARE**

3. le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda cartacea, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile al medesimo applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), con tutte le conseguenze di legge.
4. le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari, consentendo al ricorrente di partecipare al piano di assunzioni straordinario previsto ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 fin dalla data della sua pubblicazione o in subordine dalla data di presentazione della domanda cartacea;
5. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
6. Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.
7. **Dichiarazione di valore.** Ai sensi dell' art 152 u.c. cpc e dell'art. 9 , comma 1 bis , del DPR 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ma è ESENTE dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto il Sig. Biancorosso Antonino, dichiara, giusta attestazione sottoscritta dal ricorrente allegata al presente ricorso per fare parte integrante delle conclusioni – che nell'anno 2015 il proprio nucleo familiare ha percepito un reddito complessivo inferiore ad euro 34.107,72 e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

ed in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante di ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione della documentazione relativa alle posizioni del ricorrente, completa degli atti e/o allegati, l'elenco GAE per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere.

**Si versano in atti i seguenti documenti:**

1. Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
  - 1.1 Integrazione diploma Magistrale;
2. Punteggio maturato nelle Graduatorie di istituto nell'anno 2015/2016 in formato elettronico;
3. Punteggio maturato nelle Graduatorie di istituto nell'anno 2014/2015 in formato elettronico;
4. Graduatorie di istituto 2015 2016 AAAA in formato elettronico;;
5. Graduatorie di istituto 2015 2016 EEEE tratte dal in formato elettronico;;
6. Graduatorie di istituto 2014 2015 AAAA in formato elettronico;;
7. Graduatorie di istituto 2014 2015 EEEE in formato elettronico;;
8. Domanda per l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento A.T. di Reggio Emilia;
9. Dichiarazione sostitutiva di certificazione del servizio prestato;
10. Graduatoria ad esaurimento AAAA, scuola dell'infanzia, anno 2014, tratte dall'indirizzo [http://www.istruzioneereggiuemilia.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1106:graduatorie-provinciali-ad-esaurimento-definitive&catid=16&Itemid=132](http://www.istruzioneereggiuemilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1106:graduatorie-provinciali-ad-esaurimento-definitive&catid=16&Itemid=132)
11. Graduatoria ad esaurimento, EEEE, Scuola Primaria, anno 2014, tratte dall'indirizzo [http://www.istruzioneereggiuemilia.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1106:graduatorie-provinciali-ad-esaurimento-definitive&catid=16&Itemid=132](http://www.istruzioneereggiuemilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1106:graduatorie-provinciali-ad-esaurimento-definitive&catid=16&Itemid=132)
12. Graduatoria ad esaurimento anno 2015 (AA ALFABETICO T.I.) tratte dall'indirizzo [http://www.istruzioneereggiuemilia.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1489:graduatorie-ad-esaurimento-anno-scolastico-2015-2016&catid=16:docentigraduatorie&Itemid=132](http://www.istruzioneereggiuemilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1489:graduatorie-ad-esaurimento-anno-scolastico-2015-2016&catid=16:docentigraduatorie&Itemid=132)
13. Graduatoria ad esaurimento anno 2015 (AA ALFABETICO T.I.EE GAE 2015) tratte dall'indirizzo [http://www.istruzioneereggiuemilia.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1494:graduatorie-ad-esaurimento-a-s-2015-2016&catid=16&Itemid=132](http://www.istruzioneereggiuemilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1494:graduatorie-ad-esaurimento-a-s-2015-2016&catid=16&Itemid=132)
14. Contratto del 2.2.2015
15. Contratto del 26.1.2015
16. Contratto del 9.2.2015
17. Contratto del 30.1.2015

18. Contratto del 13.2.2015
  19. Contratto del 16.2.2015
  20. Contratto del 18.2.2015
  21. Contratto del 23.2.2015
  22. Contratto del 24.2.2015
  23. Contratto del 4.3.2015
  24. Contratto del 5.3.2015
  25. Contratto del 17.3.2015
  26. Contratto del 18.3.2015
  27. Contratto del 23.3.2015
  28. Contratto del 9.4.2015
  29. Contratto del 13.4.2015
  30. Contratto del 17.4.2015
  31. Contratto del 21.4.2015
  32. Contratto del 14.4.2015
  33. Contratto del 27.4.2015
  34. Contratto del 6.5.2015
  35. Contratto del 4.5.2015
  36. Contratto del 11.5.2015
  37. Contratto del 12.5.2015
  38. Contratto del 14.5.2015
  39. Contratto del 15.5.2015
  40. Contratto del 16.5.2015
  41. Contratto del 20.5.2015
  42. Contratto del 25.5.2015
  43. Contratto del 27.5.2015
  44. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato;
  45. CUD 2016
- Bivona, 6 Giugno 2016

**Avv. Carmelo Spallino**

\*\*\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura in separato atto,

**PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto del ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento** della provincia di Reggio Emilia per le classi concorsuali AAAA e EEEE;

L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la **facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali**;

Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti** nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione **in tutti gli ambiti territoriali**, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati **all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione**;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani**, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), **vigenti per gli anni scolastici 2014/2017**.

25

**CONSIDERATO CHE**

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telefax*, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la

---

pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” ( Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

**RILEVATO, INFINE, CHE**

Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive**. Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami>.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, IL SOTTOSCRITTO AVVOCATO**

**FA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

**VOGLIA**

**AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR

Bivona, 6 Giugno 2016

*Avv. Carmelo Spallino*